



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

Prot 63975 del 18/6/2019.

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Al Segretario Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Corte di appello di Firenze/sezione lavoro – Comune di Pisa c/ Donati Donatella + altri – Liquidazione spese processuali come da sentenza n. 430/2019 – importo € 5.511,11 compresi IVA e ulteriori accessori come per legge. (3c18)

Soggetto creditore:

Donati Donatella nata a Cascina (PI) il 4/8/1956 - C.F.: DNTDTL56M44B950K
Residente in Via Perlasca n. 13 PI IBAN: IT90X0503414021000000201214;
Ratti Tiziana nata a Viareggio il 9/12/1966 - C.F.: RTTZN66T49L833O
Residente a Cascina (PI) in via Garibaldi n. 9 IBAN: IT48I03169CC016000010015375;
Siri Monica nata a Pisa il 24/11/1957 – C.F.: SRIMNC57S64G702B
Residente a Pisa in via dell'Aeroporto n. 35/c IBAN: IT54Z0503414045000000216520;
Pisanello Rosaria nata a Gallipoli (LE) il 24/3/1957 – C.F.: PSNRSR57C64D883I
Residente a Pisa in via II Settembre n. 36 IBAN: IT98K0760114000001032704528.

Importo complessivo del debito: € 5.511,11

di cui: €	3.777,00=	spese processuali
€	566,55=	spese generali
€	173,75=	cap 4%
€	993,81=	IVA 22%
Totale spese legali	€	5.511,11=

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con ricorso depositato avanti alla Corte di Appello di Firenze in data 16/1/2018 il Comune di Pisa proponeva appello avverso la sentenza n. 148/2017, con la quale il Tribunale di Pisa/sezione lavoro accoglieva il ricorso promosso dalle sigg.re Donatella Donati, Tiziana Ratti, Rosaria Pisanello e Monica Siri contro il Comune di Pisa per sentir accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al riconoscimento e conseguente corresponsione dell'indennità educativa ex art. 37, comma 1, lett. C, CCNL 1995 e condannare il Comune di Pisa al pagamento delle somme determinate a titolo di arretrati maturati per l'indennità educativa non percepita argomentando che la suddetta indennità ha natura professionale e quindi legata all'effettivo svolgimento di specifiche mansioni (attività educative) che, realmente, non vengono più svolte dalle ricorrenti;

- Con sentenza n. 430/2019 la Corte di Appello di Firenze respingeva l'appello confermando la sentenza appellata e condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.777,00=, oltre IVA e accessori, nonché al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato che è stato già pagato.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☐ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente: _____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente

- Relazione dell'Avvocatura civica

- sentenza n. 430/2019 Corte di Appello di Firenze

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 18/6/2019

IL DIRIGENTE P.T.
Dott.ssa Laura Tanini



COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

Via della Scuola n. 12

56127 PISA

RELAZIONE

OGGETTO: Corte di Appello di Firenze/sez. lavoro Sentenza n. 430/2019. Comune di Pisa contro Donatella Donati + altre. (45c2016)

Con ricorso notificato in data 15/04/2016, le sig.re Donatella Donati, Tiziana Ratti, Rosaria Pisanello e Monica Siri, già educatrici presso il Comune di Pisa, convenivano in giudizio di fronte al Tribunale di Pisa/sezione lavoro il Comune di Pisa affinché venisse accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti a percepire l'indennità educativa, ex art.37 comma 1. lett. c) CCNL 1995, e, per l'effetto, condannare il Comune di Pisa al pagamento dell'importo di € 4.028,35 in favore delle ricorrenti, ripartito proporzionalmente tra esse, a titolo di arretrati.

Il Giudice del lavoro di Pisa, con sentenza n. 148/2017 accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto alla corresponsione dell'indennità educativa ex art.37 comma 1. lett. c) CCNL 1995, condannando il Comune di Pisa alla liquidazione in favore delle ricorrenti delle somme richieste, oltre interessi e spese di lite già liquidate dall'Ente.

Il Comune di Pisa proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Firenze per la riforma della sentenza del Tribunale di Pisa/sezione lavoro n. 148/2017 insistendo sulle motivazioni di primo grado al fine di sentir dichiarare che il diritto alla corresponsione della indennità ex art. 37 comma 1 lettera c) CCNL 6/07/1995 spetta unicamente ai lavoratori, di categoria C e D, che svolgono effettivamente la funzione di educatore di asilo nido e che, pertanto, le ricorrenti, da quando hanno iniziato a

svolgere altre e diverse funzioni, cioè funzioni amministrative, non hanno più diritto alla corresponsione di tale indennità.

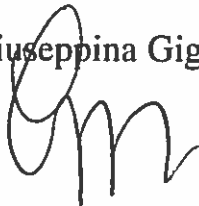
La Corte di Appello di Firenze/sez. Lavoro, con la sentenza n. 430/2019, ha confermato la sentenza di primo grado condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite nonché ad un ulteriore contributo unificato.

La giurisprudenza civile è, ormai, costante sulla legittimità della corresponsione dell'indennità educativa ex art.37 comma 1. lett. c) CCNL 1995 anche in caso di trasferimento del dipendente ad altre mansioni. E l'Avvocatura aveva già redatto un parere in tal senso. Pertanto la sentenza non verrà impugnata.

Si chiede, quindi, il riconoscimento della somma dovuta per le spese processuali a titolo di debito fuori bilancio.

Il funzionario

avv. Giuseppina Gigliotti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gigliotti', written over the printed name.

SENTENZA N. 430/2019
Cron. 1291

11

CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 37/2018

All'udienza collegiale del giorno

21/05/2019 ore

11:36

PRESIDENTE Dr. PAPAÏ MARIA LORENA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Giudice/Consigliere Dr. BARASCHI FLAVIO

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
MARIA SIBILANO

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n

Chiamata la causa

Attore principale

COMUNE DI PISA

Avv. FERRARONI GRAZIELLA

Avv. CAPONI SUSANNA

Avv. LAZZERI GLORIA

Avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA IN SOST. AVV. ELENA STOLFI

Convenuto principale

DONATI DONATELLA

Avv. CERRAI UMBERTO

Avv. COSTA SILVIA PRESENTE

Convenuto (altro)

PISANELLO ROSARIA

Avv. CERRAI UMBERTO

Avv. COSTA SILVIA

Convenuto (altro)

RATTI TIZIANA

Avv. CERRAI UMBERTO

Avv. COSTA SILVIA

Convenuto (altro)

SIRI MONICA

Avv. CERRAI UMBERTO

Avv. COSTA SILVIA

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare

❖ Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale

✕ La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:10

Firenze, 21 maggio 2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Sibillano

LA PRESIDENTE

Dr.ssa Maria Lorena Papait



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Firenze
Sezione Lavoro

composta dai magistrati
dr. Maria Lorena Papait
dr. Roberta Santoni Rugiu
dr. Flavio Baraschi

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

nella causa iscritta al n.37/2018 RG promossa da

COMUNE DI PISA

Avv.ti S. Caponi, G. Lazzeri, G. Gigliotti, G. Ferraroni

– appellante –

contro

DONATI DONATELLA, RATTI TIZIANA, SIRI MONICA, PISANELLO ROSARIA

Avv.ti U. Cerrai e S. Costa

– appellate –

avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 148/2017 del 18.7.2017 del Tribunale di Pisa quale giudice del lavoro

all'udienza del 21.5.2019 con lettura di dispositivo e motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con la sentenza appellata il Tribunale di Pisa ha accolto il ricorso proposto dalle odierne appellate, dichiarando che le stesse hanno diritto alla corresponsione della indennità educativa ex art. 37 co. 1 lett. C CCNL 1995 e condannando quindi il Comune di Pisa al pagamento in loro favore delle somme così dovute (calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale) : DONATELLA DONATI € 4.028,35, MONICA SIRI € 2.793,27, TIZIANA RATTI € 1.530,77, ROSARIA PISANELLO € 4.028,35, oltre interessi legali.

Le ricorrenti, dipendenti del Comune di Pisa come istruttori amministrativi contabili (Siri istruttore direttivo), avevano tutte svolto dall'assunzione mansioni di istruttore educatore asilo nido e quindi percepito l'indennità di cui all'art.37 lett.c) Ccnl 6.7.1995, che era stata soppressa a seguito del riconoscimento dell'inabilità totale e permanente a tali mansioni e passaggio a mansioni di tipo amministrativo. Rivendicavano invece il mantenimento di detta indennità, con le differenze retributive maturate, in virtù dell'art.42 D.lvo 81/2008 che garantisce ai dipendenti divenuti inidonei alle mansioni per motivi di salute la conservazione del trattamento economico

corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il primo giudice ha accolto il ricorso in primo luogo sulla base di tale norma, ritenendola un argomento decisivo "giacché negare l'indennità per cui è causa alle ricorrenti significherebbe violare patentemente il diritto alla conservazione del trattamento economico stabilito dalla legge, diritto che vuole tutelare la posizione del dipendente il quale si trovi costretto a cambiare mansioni proprio per la propria condizione di inabilità"; ha richiamato in proposito i conformi pareri dell'Aran. In secondo luogo, in ragione del principio di irriducibilità della retribuzione. Circa il *quantum*, ha precisato che alle dipendenti spetta lo stesso importo che spetterebbe loro se avessero continuato a svolgere le stesse mansioni, compresi gli aumenti via via intervenuti, poiché altrimenti vi sarebbe un pregiudizio per il lavoratore disabile.

Il Comune di Livorno appella la sentenza per due motivi :

- 1) perché l'indennità *de qua* spetta in base all'art.37 Ccnl solo al personale che "*svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento*", si richiede quindi l'effettivo svolgimento delle mansioni di tipo educativo, condizione che il primo giudice non ha considerato, senza fornire alcuna motivazione e richiamando solo alcuni pareri dell'Aran che si pongono però in contrasto con le norme contrattuali e la natura dell'indennità sul piano strettamente giuridico
- 2) perché il principio di irriducibilità della retribuzione opera solo con riguardo alle componenti intrinseche della retribuzione, che individuano il contenuto di professionalità del lavoratore, mentre l'indennità *de qua* riguarda una attività specifica e contingente la cui acquisizione in termini di professionalità non può assumere rilevanza in un nuovo contesto lavorativo (nella specie nel settore amministrativo).

Il Comune chiede quindi la riforma della sentenza di primo grado perché le ricorrenti non hanno più diritto alla indennità di cui all'art.37 lett.c) Ccnl da quando hanno iniziato a svolgere mansioni di tipo amministrativo, dato che l'indennità spetta solo ai lavoratori che svolgano effettivamente la funzione di educatore di asili nido. Chiede quindi la restituzione delle somme pagate alle ricorrenti in forza della sentenza di primo grado. In denegata ipotesi, che sia ridotta la somma dovuta a Pisanello Rosaria, dovendo essere ancorata all'indennità inizialmente percepita e non a quella successivamente erogata, con condanna della stessa alla restituzione delle differenze.

Le appellate eccepiscono l'inammissibilità dell'appello ex art.434 c.p.c. e nel merito ne contestano la fondatezza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

L'appello è ammissibile, essendo sufficientemente rispondente ai requisiti di specificità prescritti dall'art.434 c.p.c. (salvo quanto *infra* circa la domanda relativa alla Pisanello).

Nel merito è infondato e va respinto.

E' vero che l'art.37 del Ccnl 1995 prevede che l'indennità *de qua* possa essere riconosciuta solo al personale che "*svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento*", ma la disposizione che il primo giudice ha applicato è la norma di legge –non derogabile dalla contrattazione collettiva – di cui all'art.42 D.lvo 81/2008, secondo cui il datore di lavoro, in caso di giudizio di inidoneità del lavoratore "*attuа le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano una idoneità specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza*", così sancendo il diritto del lavoratore non più

idoneo a determinate mansioni (e passato a svolgerne altre) a mantenere il trattamento economico goduto in virtù delle precedenti mansioni.

La stessa norma contrattuale prevede che il mantenimento dell'indennità non sia dovuto in caso di mutamento di mansioni conseguenti ad una progressione di carriera o di mobilità interna di natura volontaria, così che spetta invece in caso di assegnazione unilaterale del dipendente ad altre mansioni da parte del datore nell'esercizio dello *ius variandi* e, con la stessa logica, in caso di assegnazione a diverse mansioni per una causa non imputabile a volontà del lavoratore, come in caso di inabilità per motivi di salute.

I pareri dell'ARAN richiamati nell'appello dal Comune rispondono alla stessa logica (vedi Ral 1220 per il caso di assegnazione unilaterale del dipendente ad altre mansioni da parte del datore), in particolare la Ral 1999 che prevede espressamente che l'indennità venga mantenuta nel caso di assegnazioni ad altre mansioni in ragione della sopravvenuta inidoneità per motivi di salute del lavoratore alle mansioni del profilo posseduto *"ai sensi dell'art. 21, comma 4, del CCNL del 6/07/1995..., nel testo riformulato dall'art. 10 del CCNL del 14/09/2000, e dell'art. 4, comma 4, della legge n.68/1999, che prevede la "...conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"* (con richiamo quindi al successivo conforme art.42 D.lvo 81/2008).

La previsione della norma di legge, a parere del Collegio, è dirimente, così che il richiamo al principio di irriducibilità della retribuzione costituisce, nell'argomentare del primo giudice, un corollario di portata comunque non determinante.

La sentenza di primo grado va quindi confermata nella sua interezza.

Non può procedersi alla riduzione delle somme riconosciute alla ricorrente Pisanello in mancanza di uno specifico motivo di appello, ciò che rende la domanda del tutto inammissibile ex art.434 c.p.c., considerato che il primo giudice a fronte della stessa domanda svolta già in primo grado ha espressamente motivato il *quantum* delle differenze retributive riconosciute alle ricorrenti (compresa la Pisanello).

Le spese del presente grado di giudizio, come *infra* liquidate, seguono la soccombenza.

A norma del comma 17 dell'art.1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale: *"Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".*

P.Q.M.

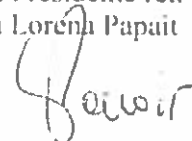
La Corte, definitivamente decidendo,

- respinge l'appello, confermando la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento, a favore delle appellate, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.777, oltre spese generali 15%, iva e cap;
- dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1-quater DPR

30.5.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 L.24.12.2012 n.228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 21.5.2019

La Presidente rel.
dr. Maria Lorenza Papait

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Papait', written over the printed name.